

## COMMISSIONE IX

## TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

94.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO TESTA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		porti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1777);	
Titoli professionali marittimi del personale imbarcato da pesca (3951) .....	3	Consiglio regionale dell'Abruzzo: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi anticendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4363) .....	4
Testa Antonio, <i>Presidente</i> .....	3, 4	Testa Antonio, <i>Presidente</i> .....	4, 8
Angelini Giordano (gruppo comunista-PDS)	4	Angelini Giordano (gruppo comunista-PDS)	8
Lucchesi Giuseppe (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3	Baghino Cesco Giulio (gruppo MSI-destra nazionale) .....	8
Baghino Cesco Giulio (gruppo MSI-destra nazionale) .....	3, 4	D'Addario Amedeo (gruppo PSI) .....	8
Spini Valdo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> .....	4	Mensurati Elio (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	4, 8
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):		Savio Gastone (gruppo DC) .....	8
Modifica alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi anticendi negli aeroporti (5383);		Spini Valdo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> .....	6, 8
Sospiri: Modifica dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi anticendi negli aereo-			

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 11.**

PASQUALINO BIAFORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Titoli professionali marittimi del personale imbarcato su navi da pesca (3951).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Titoli professionali marittimi del personale imbarcato su navi da pesca ». Ricordo che l'ultima seduta sul provvedimento si è svolta il 20 marzo scorso e che il relatore ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico.

GIUSEPPE LUCCHESI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 3951, ormai da tempo al nostro esame, prevede una delegificazione, attribuendo al ministro della marina mercantile la potestà di disciplinare con proprio decreto le abilitazioni professionali del personale marittimo di coperta e di macchina sulle navi da pesca.

Lo scopo del provvedimento è quello di disporre di uno strumento agile in luogo del tradizionale ricorso al provvedimento governativo, recependo sostanzialmente una linea di tendenza che da qualche tempo si sta facendo strada.

Il disegno di legge è stato sollecitato dalle organizzazioni professionali e sindacali del personale dei marittimi e, come relatore, ne raccomando la sollecita approvazione. Faccio presente che l'emenda-

mento interamente sostitutivo dell'articolo unico, di cui è stata data lettura nella seduta del 20 marzo scorso e sul quale esiste una preventiva intesa con il Governo, riproduce nella sostanza il testo originario, introducendo, però, una formula migliorativa. L'emendamento, infatti, sostituisce il riferimento alle abilitazioni professionali con quello ai titoli professionali del personale marittimo; inoltre, su sollecitazione delle categorie interessate e nella logica di rendere flessibile una normativa attualmente abbastanza rigida, prevede che la facoltà concessa al ministro della marina mercantile sia estesa al personale marittimo delle navi mercantili da traffico merci e passeggeri oltre che da pesca.

PRESIDENTE. Condivido l'emendamento del relatore, in particolare nella parte in cui prevede che oggetto del provvedimento ministeriale siano i titoli professionali del personale marittimo, che devono essere conseguiti presso istituti idonei, anziché le abilitazioni professionali. Ritengo che tale modifica sia opportuna e sostanziale.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CESCO GIULIO BAGHINO. Signor presidente, l'emendamento presentato dal relatore si propone di introdurre al testo originario del disegno di legge al nostro esame due correzioni, concernenti l'estensione della competenza ministeriale al personale delle navi merci e passeggeri, nonché la sostituzione della dizione « abilitazioni professionali » con quella di « titoli professionali ». Il fatto che si faccia genericamente riferimento ai titoli profes-

sionali, rimettendone la determinazione al ministro, mi preoccupa perché la ritengo pericolosa.

Inoltre l'emendamento proposto prevede l'estensione della disciplina in esame al personale marittimo delle navi mercantili da traffico merci e passeggeri senza, però, alcuna ulteriore indicazione relativamente al tonnellaggio minimo ed alla stazza.

**PRESIDENTE.** Credo si debba nutrire un po' di fiducia nei confronti dei membri del Governo e presumere che nell'indicare i titoli professionali facciano riferimento a precisi requisiti tecnici e didattici. Ritengo che la normativa al nostro esame miri ad introdurre una maggiore flessibilità, ma anche a migliorare le prestazioni.

**CESCO GIULIO BAGHINO.** Non voglio fare una battuta, ma ricordo che un ministro della pubblica istruzione ha ritenuto che conseguire la votazione di cinque più consentisse di ottenere la promozione.

**PRESIDENTE.** Lei, onorevole Baghino, ha troppa sfiducia nei metodi del Governo.

**GIORDANO ANGELINI.** I recenti incidenti di Livorno e di Genova ripropongono il problema della qualificazione degli equipaggi marittimi.

Sappiamo che vi è da un lato la spinta del mondo armatoriale ad ottenere la liberalizzazione degli equipaggi e dall'altro l'esigenza di garantire la necessaria sicurezza della navigazione.

**VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Chiedo che il Governo possa disporre del tempo necessario per valutare l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti (5383); e delle proposte di legge Sospiri: Modifica dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi degli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1777); del Consiglio regionale dell'Abruzzo: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4363).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti »; e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Sospiri: « Modifica dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi degli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »; del Consiglio regionale dell'Abruzzo: « Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

L'onorevole Mensurati ha facoltà di svolgere la relazione.

**ELIO MENSURATI, Relatore.** La legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sull'adeguamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha regolato una materia che nel tempo è diventata sempre più complessa ed importante anche in relazione allo sviluppo del traffico aereo. Tale legge prevede che il Ministero dell'interno debba provvedere con personale e mezzi del Corpo dei vigili del

fuoco all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti civili e militari — gestiti direttamente dallo Stato o in concessione — compresi in un elenco allegato (tabella A) alla legge stessa.

Negli aeroporti non compresi nell'elenco prima menzionato, il servizio antincendi è svolto a proprie cure e spese dai titolari della licenza di cui all'articolo 788 del codice della navigazione o dagli enti pubblici e privati che abbiano in gestione l'aerostazione stessa. La legge n. 930 del 1980 stabilisce, inoltre, che per gli aeroporti di cui al sopra menzionato elenco, gestiti o direttamente dallo Stato o in concessione, i locali, gli impianti fissi, le autorimesse e quanto altro occorra per l'espletamento del servizio (fatto salvo il personale) sono apprestati rispettivamente dal Ministero dei trasporti e dai gestori e dati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno. È previsto inoltre che lo stesso Ministero dell'interno per gli aeroporti civili e quello della difesa per quelli militari aperti al pubblico siano sentiti per la redazione di progetti per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti.

Il notevole sviluppo del traffico aereo, anche in relazione all'aumento degli spostamenti di persone e merci all'interno del paese, hanno oggettivamente riproposto l'esigenza di assicurare al meglio e in tutti gli aeroporti italiani il servizio antincendi. Ai motivi di sicurezza e di pronto soccorso nel caso di necessità si deve aggiungere che una stabile ed efficiente organizzazione consente di sviluppare questo modo di trasporto evitando concentrazioni e appesantimento nelle aerostazioni di cui alla tabella A, decentrando le attività collegate, e ciò con vantaggio anche per le economie locali.

Per raggiungere questo obiettivo, il disegno di legge n. 5383 del Governo e le proposte n. 1777 del collega Sospiri e n. 4363 del consiglio regionale dell'Abruzzo (cui se ne aggiungeranno altre da parte dei colleghi) propongono puntuali modifiche alla legge n. 930 del 1980.

In dettaglio, la proposta Sospiri consta di un articolo unico che modifica l'arti-

colo 1 della legge n. 930, superando la divisione degli aeroporti fra quelli inclusi nell'elenco allegato alla legge di cui prima, e quelli non inclusi, assegnando a totale carico dello Stato l'onere per il servizio antincendi di tutte le aerostazioni.

La proposta di legge n. 4363, d'iniziativa della regione Abruzzo, si limita invece ad includere l'aeroporto di Pescara nella quinta classe della tabella A con i conseguenti effetti di cui alla legge 930; prevede la costruzione della caserma dei vigili del fuoco senza oneri per lo Stato, ma lascia a carico del Ministero dell'interno le spese di gestione; deroga dalle norme sulla contabilità generale dello Stato per la fornitura di lavori urgenti; prevede un ampliamento di organico del Corpo dei vigili del fuoco di 129 unità, tante quante ne occorrono per assicurare un adeguato servizio antincendio per l'aeroporto di Pescara; abroga l'articolo 4 della legge n. 930; prevede un onere di spesa corrente per il personale e per la gestione di infrastrutture e macchinari di 4 miliardi 360 milioni annui, la cui copertura viene imputata sul capitolo 6856 ai fini del bilancio triennale 1990-1992.

Più articolata appare la proposta del Governo che prevede: l'integrazione della tabella A con i soli aeroporti di Firenze-Peretola e di Pescara; il mantenimento dell'aeroporto di Grosseto nell'ambito dell'amministrazione militare, stanti i preminenti interessi militari e la permanente caratteristica di scalo militare aperto al traffico civile; rilevato che nello scalo di Taranto il traffico è pressoché nullo, l'attuazione per Roma-Urbe e Villanova di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 930, e cioè far carico ai gestori o ai titolari della licenza *ex* articolo 788 del codice della navigazione del servizio antincendi; l'abrogazione dell'articolo 4 della legge n. 930 per consentire di porre in capo al Ministero dell'interno in luogo di quello dei trasporti, i progetti relativi e l'approntamento dei locali, degli impianti, delle attrezzature, delle infrastrutture del servizio antincendio (articolo 2 del disegno di legge in esame) e la

definizione di un aumento dell'organico dei vigili del fuoco di 174 unità, di cui 109 per Firenze-Peretola e 65 per Pescara (ora meglio precisato con un emendamento da parte dello stesso Governo); procedure d'urgenza e deroghe dalle norme sulla contabilità generale dello Stato per opere urgenti; l'emanazione da parte del Ministero dell'interno delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 1 della legge n. 213 del 1983, concernente il servizio antincendi negli aeroporti; la definizione di norme sul deposito provvisorio per le prestazioni effettuate dal Corpo dei vigili del fuoco con l'accorpamento delle prestazioni semestrali o annuali.

Dall'esposizione, sia pure sintetica, delle norme contenute negli articolati oggetto della relazione, si evince che l'organicità del disegno di legge del Governo consente di assumerlo come testo base per la prosecuzione dell'esame in sede legislativa, esame che dovrebbe concludersi al più presto, vista l'estrema urgenza del provvedimento. A parere del relatore, dati la complessità della materia ed alcuni nodi da sciogliere che riguardano le procedure d'urgenza, il trasferimento di competenze da un ministero all'altro, l'ampiamiento dell'organico dei vigili del fuoco, è opportuna la costituzione del Comitato ristretto.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La tabella A, allegata alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi aeroportuali, contiene la classificazione degli aeroporti nazionali in cui è necessaria l'assunzione del servizio antincendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nella citata tabella non vennero a suo tempo inseriti gli aeroporti di Pescara, Villanova d'Albenga, Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto in quanto il relativo traffico (movimento passeggeri e merci, atterraggi, decolli) venne giudicato — e le attuali ricognizioni in parte lo confermano — tale da non giustificare l'espletamento del servizio a carico dello Stato.

Nei primi due di tali scali, però, all'epoca dell'emanazione della citata legge n. 930 operavano i vigili del fuoco, mentre negli altri quattro l'aeronautica (e la marina) militare, di talché venne disposto che, in via transitoria, è comunque per un periodo non superiore ad un anno, l'espletamento del servizio antincendi fosse assicurato, rispettivamente, dai Ministeri dell'interno e della difesa.

Si è purtroppo, verificato che, alla scadenza del termine, l'onere del servizio non è stato assunto, come per legge, dai gestori pubblici e privati, ma il termine stesso è stato ulteriormente prorogato, con successivi « provvedimenti-tampone », fino al 31 dicembre 1990.

Occorre, peraltro, considerare che la carenza degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco costringe a far ricorso ad un ciclico richiamo in servizio (di 20 giorni in 20 giorni) di personale cosiddetto discontinuo, che comporta notevoli oneri di spesa e impone ai vigili del fuoco di operare, talvolta, in condizioni di grave disagio.

La situazione di precarietà è ulteriormente acuita dal mancato ammodernamento delle infrastrutture.

Il provvedimento che si propone integra la tabella A, allegata alla legge n. 930, con i soli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara, in quanto il consistente traffico aereo che ivi si registra richiede il definitivo passaggio del servizio antincendi a carico dello Stato.

Per gli altri quattro scali si è tenuta presente la situazione di seguito sintetizzata.

L'aeroporto di Grosseto — scalo militare aperto al traffico civile — è interessato da un certo movimento solo nel periodo estivo, attraverso alcuni voli cosiddetti *charter*; si è ritenuto, pertanto, che l'amministrazione militare possa continuare a provvedere al servizio antincendi, in considerazione della rilevanza dei propri interessi istituzionali.

Sullo scalo di Taranto il traffico aereo è pressoché nullo, mentre su quelli di Roma-Urbe e Villanova d'Albenga il movimento è limitato ai veicoli dei locali aeroclub.

Si è, così, previsto che nei tre citati aeroporti i servizi antincendi dovranno essere assunti, *ex* articolo 3, primo comma, della legge n. 930, « dai titolari della licenza di cui all'articolo 788 del codice della navigazione... o dagli enti pubblici o privati che hanno in gestione l'aerostazione... », ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 maggio 1990, n. 128.

Più in dettaglio, l'articolo 1 prevede l'inclusione — nella citata tabella A allegata alla legge n. 930 del 1980 — degli scali di Firenze-Peretola e Pescara. L'effettiva assunzione del servizio antincendi da parte dei vigili del fuoco, resta subordinata alla disponibilità dei mezzi, materiali tecnici e infrastrutture definitive, nonché ai tempi tecnici occorrenti per l'assunzione e l'addestramento del personale.

L'articolo 2 stabilisce che negli scali di cui alla tabella A — come modificata dal precedente articolo 1 — i locali per i servizi antincendi, nelle varie articolazioni, nonché le attrezzature e le infrastrutture per l'addestramento del personale, sono approntati direttamente dal Ministero dell'interno per gli aeroporti a gestione statale e dai gestori per quelli in concessione. Tali ultimi scali sono: Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino, Torino-Caselle, Milano-Linate, Varese-Malpensa, Genova-Cristoforo Colombo, Venezia-Tessera e Bergamo-Orio al Serio.

L'articolo 2 prevede, inoltre, che negli aeroporti a gestione statale, i progetti di massima per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti, sono elaborati dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno (che approverà, inoltre, sia i progetti di massima sia quelli definitivi relativi agli aeroporti in concessione).

Il Ministero delle finanze assegnerà, in uso governativo, al Dicastero dell'interno le infrastrutture esistenti ed ogni altra area necessaria attualmente in uso all'amministrazione dei trasporti.

Infine, l'articolo in questione pone rispettivamente a carico del Ministero dell'interno e dei gestori le spese connesse al

servizio antincendi negli aeroporti a gestione statale e in quelli in concessione.

L'articolo 3, al fine di assicurare la sollecita esecuzione delle opere indicate al precedente articolo pone una deroga, per un quinquennio, alle norme sulla contabilità generale dello Stato limitatamente a importi di spesa fino a 700 milioni di lire.

L'articolo 4 dispone, al comma 1, che le abilitazioni necessarie ai gestori delle aerostazioni vengano rilasciate dal Servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale del Ministero dell'interno e non più dagli ispettori regionali dei vigili del fuoco.

Inoltre, nel modificare la normativa vigente che dispone il pagamento del deposito provvisorio per ogni servizio prestato dal personale dei vigili del fuoco, il comma 2 prevede l'accorpamento delle prestazioni semestrali o annuali, commisurando a queste ultime il deposito provvisorio, in attesa dell'emanazione dello specifico regolamento. Ciò in considerazione dell'impossibilità di applicare in sede aeroportuale le stesse modalità di pagamento valide per la generalità delle prestazioni effettuate dal personale del Corpo.

Il comma 3, infine, stabilisce che il ministro dell'interno, sentito il ministro dei trasporti, emana, con proprio decreto, le disposizioni tecniche attuative della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale nello specifico settore del servizio antincendi aeroportuale.

L'articolo 5, prevede un esiguo e mirato aumento dell'organico del ruolo tecnico della carriera di concetto pari a due unità, nonché un aumento degli organici delle carriere dei capi reparto, capi squadra e vigili del fuoco pari a 127 unità dal 1° gennaio 1991, e di altri 45 elementi dal 1° gennaio 1994, per complessive 174 unità, di cui 109 per l'aeroporto di Firenze-Peretola e 65 per quello di Pescara.

L'articolo 6, infine, dispone l'abrogazione dell'articolo 4 della legge n. 930 del 1980 derivante dalla nuova disciplina dettata dall'articolo 2, che, come già in precedenza chiarito, prevede l'assegnazione,

in uso governativo, al Ministero dell'interno di locali e relative pertinenze, già in uso al Dicastero dei trasporti e dei relativi oneri di spesa.

L'articolo 7 reca la necessaria copertura delle spese derivanti dall'applicazione delle norme proposte, in relazione al predetto ampliamento degli organici, della gestione di infrastrutture e macchinari, nonché del completamento e della ristrutturazione delle infrastrutture. L'onere annuo è di lire 13.610 milioni.

Al disegno di legge governativo sono abbinata due proposte di legge: la n. 4363, d'iniziativa del consiglio regionale dell'Abruzzo, che intende inserire il solo aeroporto di Pescara nella tabella A e la n. 1777, d'iniziativa dell'onorevole Sospiri che prevede il trasferimento al Ministero dell'interno del servizio antincendi in tutti gli aeroporti, civili e militari, in gestione diretta allo Stato o ai privati a prescindere dall'inclusione nella tabella A.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**AMEDEO D'ADDARIO.** Desidero innanzitutto rivolgere al rappresentante del Governo ed alla Commissione la richiesta che ai progetti in esame sia abbinata la proposta di legge n. 4225 del 28 settembre 1989, recante le firme dell'onorevole Crescenzi e mia, che prevede il riconoscimento dell'aeroporto d'Abruzzo come scalo adriatico di Roma e la sua classificazione nella tabella A della legge 13 dicembre 1980 n. 930. Si tratta, quindi, di una materia strettamente connessa al contenuto degli altri provvedimenti in discussione.

Voglio sottolineare in questa sede un aspetto della problematica al nostro esame, affrontato dalla proposta di legge del consiglio regionale dell'Abruzzo: mi riferisco al consistente aumento di traffico aereo che interessa gli aeroporti di Pescara e di Firenze-Peretola. Di recente nel primo di tali aeroporti si è costituita una nuova società aerea, l'Aliadriatica,

con il programma di potenziare i voli, nazionali ed internazionali, diretti a Torino, a Monaco di Baviera, in Sardegna ed in Jugoslavia, assumendosi gli oneri relativi a tale operazione avendo svolto indagini di mercato ed avendo ottenuto i necessari riscontri.

Mi riservo di intervenire in seguito sul merito della materia al nostro esame.

**CESCO GIULIO BAGHINO.** Il relatore ha chiesto di costituire un Comitato ristretto che approfondisca lo studio dei contenuti dei provvedimenti al nostro esame.

Aderisco alla proposta di costituire un Comitato ristretto, evidenziando l'opportunità di disporre del tempo necessario per valutare nel loro insieme i progetti di legge presentati insieme a quelli che verranno abbinati; in particolare, sarà opportuno considerare la proposta di legge presentata dal consiglio regionale dell'Abruzzo.

Si è affermato che nello scalo di Villanova d'Albenga il traffico aereo sarebbe limitato solo ai veicoli dei locali aeroclub, mentre mi sembra che le relative attività siano state ampliate e che tra l'altro vengano utilizzati voli *charter*.

Qualora il servizio antincendi non venisse svolto a carico del Ministero dell'interno, e quindi del Corpo dei vigili del fuoco, i comuni non sarebbero assolutamente in grado di offrire tale servizio dodici o sedici ore su ventiquattro per ragioni di bilancio e di personale; infatti, ne deriverebbe un costo estremamente gravoso per il comune interessato e certamente più oneroso di quello che verrebbe sostenuto dal Ministero dell'interno.

L'espletamento del servizio da parte del Corpo dei vigili del fuoco risulterebbe di grande utilità, all'occorrenza, non solo per il comune nel cui ambito è situato l'aeroporto, ma anche per quelli vicini; senza dubbio, le esigenze di sicurezza verrebbero maggiormente soddisfatte.

Ribadisco, dunque, l'opportunità di costituire un Comitato ristretto e di compiere i necessari accertamenti per conoscere la situazione attuale.



GASTONE SAVIO. Desidero sottolineare l'importanza dell'argomento al nostro esame, sia per i meccanismi messi in moto, sia per lo sgravio operato a vantaggio degli aeroporti che in questo momento hanno bisogno di essere sostenuti per il loro « decollo ».

In particolare; desidero sostenere l'inserimento nella tabella A dell'aeroporto di Padova, il quale sta producendo ogni sforzo per effettuare un sicuro rilancio della zona del Veneto centrale.

GIORDANO ANGELINI. Concordo sulla proposta di costituire un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. In merito alla proposta di legge n. 4225 non ancora abbinata alle altre poste all'ordine del giorno, faccio osservare che essa non è stata ancora stampata, né assegnata; comunque, si provvederà all'abbinamento non appena ciò sarà possibile.

In ordine all'eventuale inserimento dell'aeroporto di Padova nell'elenco allegato alla legge n. 930 del 1980, ritengo che ciò sia auspicabile; tra l'altro, è accaduto recentemente che il tentativo di operare un trapianto sia fallito, giacché, non potendosi utilizzare l'aereo, l'organo da trapiantare è stato trasportato tardivamente con un'automobile. La mancanza dei servizi antincendio ostacola il funzionamento degli aeroporti e ciò presenta a volte risvolti molto delicati.

Suggerirei uno sforzo al Governo e al relatore per pervenire ad una maggiore flessibilità e ad una forma di delegificazione, in modo che, con riferimento alle diverse situazioni, il Ministero possa adattarsi alle singole esigenze.

Sul piano economico occorre inoltre osservare che, diversamente dagli aeroporti in cui il servizio viene espletato dal Ministero, gli altri ne devono sostenere il costo, per cui quelli che sono in via di

sviluppo devono poter trovare una compensazione.

In proposito, proporrei di dare luogo ad un'audizione dell'associazione fra gli aeroporti di terzo livello, al fine di acquisire necessari elementi conoscitivi; in tal modo, lo stesso Ministero potrà avere un quadro della situazione sugli scali in via di sviluppo.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi riservo di fornire alla Commissione i dati di cui siamo in possesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ELIO MENSURATI, *Relatore*. Ribadisco la mia proposta di costituire un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.  
(È approvata).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 31 maggio 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO